

VERBALE DI ACCORDO

Roma 30 gennaio 2020

tra

ANAEPA - Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Cnaai Edilizia,

e

Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 24 gennaio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini.

Premesso

- che il 31 gennaio 2019 è stato sottoscritto il Verbale d'Accordo integrativo sulle nuove forme di Welfare contrattuale inserite nel nuovo allegato "P";
- che il 20 maggio 2019 è stato sottoscritto il Protocollo sugli Enti Bilaterali;

tenuto conto


che le Parti hanno ribadito nell'accordo del 31 gennaio 2019 l'impegno a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariale sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l'incidenza dei costi contrattuali del lavoro per le imprese, anche in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 101 del CCNL del 20/01/2014 dove viene richiamato il principio della salvaguardia delle condizioni economiche omogenee tra le imprese;

si conviene


- che i due accordi citati in premessa sono integralmente recepiti nel presente Accordo di rinnovo del CCNL 24 gennaio 2014;
- che gli importi di AFAC previsti dall'accordo del 16 ottobre 2014 diventano parte della retribuzione tabellare base a decorrere dal 1° Febbraio 2020 come da tabella A.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANAEP - Confartigianato Edilizia




CNA Costruzioni



Fia - Casartigiani



Clai Edilizia




FENEAL - UIL



FILCA - CISL



FILLEA - CGIL



Premessa

Le Parti, nel ribadire la persistente e strutturale crisi che da alcuni anni sta colpendo il comparto delle costruzioni con pesanti e drammatiche ripercussioni sul sistema delle imprese e sulle dinamiche occupazionali, traducendosi nella chiusura di migliaia di imprese e nella perdita di migliaia di posti di lavoro e consapevoli della responsabilità sociale derivante dal proprio ruolo e nell'ambito dei mandati politici e sindacali assunti, ritengono di sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del CCNL, pur in un contesto economico e produttivo non pienamente favorevole.

Le Parti prendono atto che si assiste sempre di più ad un esodo dal contratto nazionale edile verso contratti più convenienti economicamente sia in termini salariali che in termini di formazione e sicurezza determinando, pertanto, oltre ad una concorrenza sleale verso le imprese sane anche una chiara forma di lavoro irregolare e di illegalità sostanziale anche con ripercussioni negative su salute e sicurezza, che le sottoscritte Parti confermano di voler contrastare.

Per di più tale illegale applicazione contrattuale rischia di compromettere le tutele di sicurezza obbligatorie per il settore con conseguenze dirette verso il sistema di salvaguardia sociale sostenuto, invece, dal sistema bilaterale edile.



Commissioni Bilaterali

Le parti affermano e condividono che il comparto Artigiano e della piccola impresa esprime ed evidenzia una specificità declinabile nelle varie fasi dell'attività lavorativa e dell'organizzazione aziendale.

Per questo vanno legittimate le peculiarità che differenziano l'approccio al lavoro dell'impresa artigiana a partire dal tema della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, della formazione, sia quella obbligatoria che quella di aggiornamento professionale, che nell'impresa artigiana è di fatto attuata per ogni addetto e per molteplici ambiti, piuttosto che eseguita puntualmente sul singolo a beneficio di più lavoratori, passando per il trasferimento delle competenze ai giovani attraverso l'apprendistato, nonché per l'organizzazione delle attività lavorative e produttive che vanno adeguate ai repentini cambiamenti ed alle esigenze che il mercato presenta e presenterà negli anni futuri, in particolare per modalità e tempistiche d'esecuzione, anche in relazione alle nuove fasi lavorative relative alla green economy, all'efficientamento energetico degli edifici, all'adeguamento sismico, alle costruzioni eseguite completamente in legno, all'adeguamento e riqualificazione antincendio degli edifici, all'innovazione di processi e prodotti nonché dall'economia circolare.

Le parti concordano che per dare stabilità e armonizzare l'intero comparto edile sia necessario addivenire al rinnovo del Contratto nazionale per quanto già concordato, senza protrarre ulteriormente il confronto sindacale per argomenti più complessi, recependo gli accordi sottoscritti il 31 gennaio 2019 e il 20 maggio 2019.

Pur consapevoli dell'inderogabilità di declinare modifiche e nuove norme per regolare le specificità del comparto artigiano, le parti ritengono che per questi temi sia necessario una riflessione approfondita con modalità e tempi dedicati, e che vi procederanno in merito all'indomani del presente rinnovo contrattuale.

In questo contesto le parti concordano sulla costituzione immediata di due Commissioni Bilaterali.

Una Commissione Bilaterale, denominata "Commissione Apprendistato e Specificità", che dovrà redigere, entro le data stabilita più avanti, testi normativi e contrattuali su Apprendistato e Specificità del comparto Artigiano.

Una Commissione Bilaterale, denominata "Commissione Revisione, Semplificazione e Armonizzazione normativa del CCNL", che si occuperà della revisione generale dell'impianto contrattuale, adeguandolo ed integrandolo con gli Accordi e/o rinnovi intercorsi dall'ultima stesura contrattuale del 2008.

La "Commissione Bilaterale Apprendistato e Specificità", che dovrà produrre la nuova stesura dell'articolato in base alla nuova normativa e alle richieste avanzate in sede di trattativa contrattuale dalla parte datoriale, si occuperà contestualmente anche di prevedere nuove ed innovative previsioni contrattuali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro,

all'aggiornamento ed implementazione dei profili professionali e della declaratoria, ecc., e dovrà concludere i propri lavori entro il 31 Maggio 2020.

Per l'altra Commissione Bilaterale, "Commissione Revisione, Semplificazione e Armonizzazione normativa del CCNL", si definisce nel 31 luglio 2020 il termine ultimo per la definizione del nuovo e aggiornato articolato contrattuale.

Le Parti concordano che, contestualmente alle due nuove commissioni sopra indicate, sia costituita la commissione della Bilateralità paritetica già prevista nell'Accordo del 20/05/2019.

Resta inteso che ogni qualvolta le Commissioni Bilaterali raggiungano un accordo su un argomento specifico, anche prima delle scadenze sopra definite, lo stesso dovrà essere ratificato dalle parti firmatarie, integrato nel presente rinnovo, e reso immediatamente operativo.



... OMISSIS ...

Le pagine 6 e 7 del presente verbale di accordo sono state annullate e sostituite dalla "Rettifica tabelle Aumenti retributivi" siglato dalle medesime Parti sociali in data 31 gennaio 2020, riportate di seguito al presente accordo.

Previdenza Complementare.

Le Parti concordano che il contributo primario a PREVEDI, Fondo di previdenza complementare nazionale di settore edile previsto all'art. 92, viene incrementato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dal 1° Marzo 2020 come definito nella seguente tabella:

livello	Parametro	importo
7	205	€ 4,10
6	180	€ 3,60
5	150	€ 3,00
4	139	€ 2,78
3	130	€ 2,60
2	115	€ 2,30
1	100	€ 2,00

[Handwritten signatures and scribbles surrounding the table, including a circled signature and various initials.]

**Art. 103
Decorrenza e durata**

Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° Gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° Gennaio 2020 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata AR almeno 3 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.



The image shows several handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, red) scattered across the page. Some are circled, and some appear to be initials or names. The signatures are mostly in the upper and middle sections of the page.

Tabella A

Minimi di paga base e stipendio a decorrere dal 1° Febbraio 2020:

Livelli	Paga base	Ex conting.	e.d.r.	Totale
7°	€ 1.804,86	€ 534,28	€ 10,33	€ 2.349,47
6°	€ 1.579,48	€ 529,11	€ 10,33	€ 2.118,92
5°	€ 1.316,04	€ 522,91	€ 10,33	€ 1.849,28
4°	€ 1.219,10	€ 520,12	€ 10,33	€ 1.749,55
3°	€ 1.140,12	€ 517,85	€ 10,33	€ 1.668,30
2°	€ 1.007,85	€ 515,27	€ 10,33	€ 1.533,45
1°	€ 880,30	€ 512,58	€ 10,33	€ 1.403,21

[Handwritten signatures and scribbles]

Rettifica tabelle Aumenti retributivi.

Roma 31 Gennaio 2020

Le parti concordano che l'allegata parte relativa agli "Aumenti retributivi e minimi di paga base e stipendio" del Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL 24 gennaio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia sottoscritto il 30 gennaio 2020, annulla e sostituisce quella precedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANAEP - Confartigianato Edilizia

CNA Costruzioni

Fiaa Casartigiani

Clai Edilizia

EENEAL - UII

FILCA - CISL

FILLEA - CGIL

**AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO**

In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, nell'intento di proseguire nel percorso di omogeneizzazione dei costi contrattuali per le Imprese del settore edile ed al fine di evitare un disallineamento contrattuale, tenuto conto dell'assorbimento definitivo a far data dal 01/02/2020 dell'Acconto Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) stabilito con l'Accordo tra le parti del 16 ottobre 2014, le parti concordano un incremento retributivo come specificato nella seguente tabella:

livelli	parametri	complessivo	AUMENTI			NUOVI MINIMI	
			AFAC	incremento 01/03/21	incremento 01/01/22	01/03/2021	01/01/2022
7°	205	69,38	69,38	0	0	1.804,86	1.804,86
6°	180	92,92	60,92	32	0	1.611,48	1.611,48
5°	150	77,77	50,77	27	0	1.343,04	1.343,04
4°	139	81,05	47,05	25	9	1.244,10	1.253,10
3°	130	68,00	44,00	24	0	1.164,12	1.164,12
2°	115	78,92	38,92	20	20	1.027,85	1.047,85
1°	100	48,85	33,85	15	0	895,30	895,30

Per quanto sopra le tabelle retributive nazionali dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati risultano essere le seguenti:

A partire dal 1° Marzo 2021:

Livelli	1° marzo 2021				
	Paga base	Ex conting.	e.d.r.	Totale	Oraria
7°	€ 1.804,86	€ 534,28	€ 10,33	€ 2.349,47	
6°	€ 1.611,48	€ 529,11	€ 10,33	€ 2.150,92	
5°	€ 1.343,04	€ 522,91	€ 10,33	€ 1.876,28	
4°	€ 1.244,10	€ 520,12	€ 10,33	€ 1.774,55	10,26
3°	€ 1.164,12	€ 517,85	€ 10,33	€ 1.692,30	9,78
2°	€ 1.027,85	€ 515,27	€ 10,33	€ 1.553,45	8,98
1°	€ 895,30	€ 512,58	€ 10,33	€ 1.418,21	8,20

Con l'obiettivo di omogeneizzare i livelli retributivi scongiurando qualsivoglia fenomeno di dumping fra contratti del settore dell'edilizia, le parti stabiliscono che a far data dal 1° Gennaio 2022 entrerà in vigore la seguente tabella paga:

A partire dal 1° Gennaio 2022:

Livelli	1° gennaio 2022				
	Paga base	Ex conting.	e.d.r.	Totale	Oraria
7°	€ 1.804,86	€ 534,28	€ 10,33	€ 2.349,47	
6°	€ 1.611,48	€ 529,11	€ 10,33	€ 2.150,92	
5°	€ 1.343,04	€ 522,91	€ 10,33	€ 1.876,28	
4°	€ 1.253,10	€ 520,12	€ 10,33	€ 1.783,55	10,31
3°	€ 1.164,12	€ 517,85	€ 10,33	€ 1.692,30	9,78
2°	€ 1.047,85	€ 515,27	€ 10,33	€ 1.573,45	9,10
1°	€ 895,30	€ 512,58	€ 10,33	€ 1.418,21	8,20

Tale tabella paga dovrà recepire gli eventuali aumenti contrattuali che le parti dovessero definire nell'ambito del confronto in merito al rinnovo del presente CCNL.

Dichiarazione comune

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si è data continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri CCNL sottoscritti nel settore.

16/10/2014

Verbale d'accordo

Le sottoscritte Parti

ANAEPA Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CULAI,

e

Feneal UIL, Filca CISL, Filrea CGIL

premesse

che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini;

tenuto conto

- Del perdurare della crisi che sta colpendo il comparto delle costruzioni;
- della riduzione inflazionistica intervenuta;
- Della opportunità, così come previsto dagli Accordi di settore, di omogeneizzare le retribuzioni del settore edili così come previsto dagli accordi in essere;

Convengono

- 1- che la tabella retributiva sotto riportata annulla e sostituisce quella inserita nel richiamato accordo del 24 gennaio 2014;

Livelli	Aumenti			parametri
	Totale	1 gennaio 2014	1 luglio 2015	
7	€ 87,58	€ 52,14	€ 35,64	205
6	€ 76,98	€ 45,69	€ 31,29	180
5	€ 64,36	€ 38,08	€ 26,08	150
4	€ 59,44	€ 35,28	€ 24,16	139
3	€ 55,60	€ 33,00	€ 22,60	130
2	€ 49,18	€ 29,19	€ 19,99	115
1	€ 42,76	€ 25,38	€ 17,38	100

Inoltre a partire dal 1 aprile 2017 verranno erogati i seguenti importi come AFAC, che sono da intendersi esclusivamente come anticipi sui futuri aumenti contrattuali riassorbiti dai prossimi rinnovi:

Livello	aumenti	parametri
7	€ 69,38	205
6	€ 60,92	180
5	€ 50,77	150
4	€ 47,05	139
3	€ 44,00	130
2	€ 38,92	115
1	€ 33,85	100

- 2- All'articolo 92 del CCNL in vigore sono inseriti i seguenti commi:

[Handwritten signatures and initials are present in this section, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.]

Verbale d'accordo

Viene istituito a partire dal 1 gennaio 2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8 (su base 100, riparametrato secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:

Livello	parametro	importo
7	205	€ 16,40
6	180	€ 14,40
5	150	€ 12,00
4	130	€ 11,12
3	120	€ 10,40
2	115	€ 9,20
1	100	€ 8,00

Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi al 1 gennaio 2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

3- Che il primo comma dell'art.15 (Elemento variabile della retribuzione-EVR) viene sostituito dal seguente:

"Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare con decorrenza non anteriore al 1 luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modelli di cui all'Art.42 l'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1 giugno 2012".

4- Che la vigenza contrattuale indicata dall'Art.303 viene prorogata al 30 giugno 2015.

La presente Intesa è da considerarsi propedeutica alla conclusione degli aspetti contrattuali ancora da armonizzare; in particolare le parti si impegnano a trovare una soluzione al problema APE in tempi congrui.

Roma 16 ottobre 2014

Letto, firmato e sottoscritto:

ANAEPA-Confartigianato edilizia

CNA Costruzioni

Fiae-Confartigiani

Dipartimento Edili CLAAI

Federal-UIL

Filca-CISL

Filca-CGIL

Handwritten signature: *Hando Gudi*

Addi 18/11/2014 in Roma

tra

ANCE, ACI – PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPa CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

- facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei CCNL edili-industria e CCNL edili-cooperative dell'1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come integrato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014,
- premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto, entro il 31 dicembre 2014,

si concorda quanto segue:

- per i lavoratori già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il *contributo contrattuale* di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
- per i lavoratori non già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del *contributo contrattuale* sopra citato determina l'iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al *contributo contrattuale* sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
- il *contributo contrattuale* ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati CCNL di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale *maturando* non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;
- la posizione individuale maturata presso i Fondi Prevedi o Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale *maturato e già versato* presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all'Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni;

- La contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle casse edili.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE

ACI - PRODUZIONE E LAVORO

ANAEP - CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

Accordo regionale sulla previdenza complementare

Il giorno 26 gennaio 2015 presso Confartigianato Imprese Veneto in Mestre Venezia si sono incontrate

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE** Veneto, rappresentata dal Presidente Luigi Curto e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Bassani assistiti dal Segretario Generale Patrizio Morettin, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Flavio Scagnetti, funzionario della categoria edilizia;

la **CNA** del Veneto rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dalla presidente regionale CNA Costruzioni Monica Pavan, e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI** del Veneto rappresentata dal presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore d'Aliberti e dal responsabile alle Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Valerio Franceschini

la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Federico e da Gianni Pasian

la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Leonardo Zucchini

si sono incontrate ed hanno previsto quanto segue:

- 1) Sulla base di quanto previsto dall'accordo nazionale del 16 ottobre 2014, le parti convengono che il contributo mensile a carico del datore di lavoro relativo alla previdenza complementare sia versato ad Edilcassa Veneto e che venga accantonato in una specifica "gestione speciale", basata su posizioni individuali. Le parti si danno atto che il versamento degli apprendisti sarà pari ad € 7 mensili, indipendentemente dalla percentuale di riferimento per il calcolo della retribuzione riferita al livello finale.

Per i lavoratori part time la quota va riproporzionata sulla base dell'orario risultante dalla lettera di assunzione e da successive modifiche.

- 2) Considerati i molteplici adempimenti tecnico operativi a carico di Edilcassa per la l'attivazione e gestione di tale raccolta, le parti si danno atto che i versamenti riferiti al



1




meze di gennaio 2015 potranno essere effettuati unitamente a quelli del mese di febbraio 2015.


- 3) Tenuto conto che permangono una serie di problematiche organizzative che impediscono il trasferimento delle quote da Edilcassa Veneto ai Fondi di previdenza complementare di natura negoziale, prescelti dai lavoratori, le parti convengono di incontrarsi entro il 28 febbraio 2015 per dare concreta operativita' al trasferimento .

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO Imprese Veneto



CNA del Veneto




CASARTIGIANI Veneto




Feneal UIL Veneto



Filca CISL Veneto



Fillea CGIL Veneto



Proroga accordo regionale veneto sulla previdenza complementare del 26 gennaio 2015

Il giorno **31 marzo 2015** presso CNA veneto in Marghera Venezia si sono incontrate

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE** Veneto, rappresentata dal Presidente Luigi Curto e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Bassani assistiti dal Segretario Generale Patrizio Morettin, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Flavio Scagnetti, funzionario della categoria edilizia;

la **CNA** del Veneto rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dalla presidente regionale CNA Costruzioni Monica Pavan, e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI** del Veneto rappresentata dal presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore d'Aliberti e dal responsabile alle Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Valerio Franceschini


la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Federico

la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Leonardo Zucchini

a seguito dell'accordo regionale siglato in data 2 marzo 2015 in materia di previdenza complementare per i lavoratori dell'edilizia veneta e considerati gli approfondimenti operativi ancora in atto per dare soluzione alle istanze assunte dalle parti attraverso la sottoscrizione dell'accordo medesimo

le parti in epigrafe si sono incontrate ed hanno previsto quanto segue:

- 1) Le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie nell'accordo regionale del 2 marzo 2015 vengono confermate.
- 2) Le parti si danno atto che alla data del 31 marzo 2015 non sono stati ancora conclusi tutti gli approfondimenti indispensabili per attivare il trasferimento ai fondi di previdenza complementare di natura negoziale prescelti dai lavoratori delle quote versate dalle imprese.



Le parti intendono completare l'esame delle modalità applicative di quanto previsto al capoverso precedente entro e non oltre il 30 aprile 2015.


- 3) Pertanto, in attesa della definizione di quanto contenuto al punto 2, le parti invitano EDILCASSA VENETO a differire al mese successivo il versamento delle quote previste nell'accordo 2 marzo 2015, originariamente previsto con il mese di marzo. Con il mese di aprile l'impresa opererà il versamento delle quote arretrate relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e della quota corrente.
- 4) Ai fini del DURC, considerato quanto definito nel presente accordo, le parti convengono che l'impresa sia considerata regolare fino a quando non si provveda a regolamentare le modalità applicative del versamento.

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO Imprese Veneto



Feneal UIL Veneto




CNA del Veneto




Filca GISL Veneto



CASARTIGIANI Veneto



Fillea GGIL Veneto



Accordo regionale sulla previdenza complementare

Il giorno 31 Agosto 2015 presso Confartigianato Imprese Veneto in Venezia Mestre, si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE** Veneto, rappresentata dal Presidente Luigi Curto e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Bassani assistiti dal Segretario Generale Patrizio Morettin, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Flavio Scagnetti, funzionario della categoria edilizia;

la **CNA** del Veneto rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dalla presidente regionale CNA Costruzioni Monica Pavan, e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI** del Veneto rappresentata dal presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore d'Aliberti e dal responsabile alle Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Valerio Franceschini

la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Federico


la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Leonardo Zucchini

PREMESSA

- visti gli accordi siglati tra le medesime parti stipulanti rispettivamente in data 26 gennaio - 2 marzo e 29 marzo 2015;
- considerate le indicazioni tecniche nazionali riguardanti le quote da versare segnalate nelle more della discussione dei due accordi

le parti si sono incontrate ed hanno previsto quanto segue:

- 1) Secondo quanto previsto dall'accordo nazionale del 16 ottobre 2014, le parti convengono che il contributo mensile a carico del datore di lavoro, destinato a sostenere la previdenza complementare, sia versato mensilmente alle Casse Edili con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2015. Il versamento è dovuto per operai, impiegati ed apprendisti in forza presso imprese con sede legale e/o unità produttive site nella Regione Veneto.
- 2) Visto il rinvio del versamento concordato tra le parti stipulanti negli accordi di cui alla premessa o tacitamente accordato, con il versamento alle Casse Edili del mese di Agosto



2015, saranno raccolte oltre alle quote del mese di competenza anche quelle relative a gennaio, febbraio, marzo 2015 ; con il versamento alle Casse Edili del mese di Settembre 2015 saranno raccolte oltre alle quote del mese di competenza anche quelle relative a aprile, maggio, giugno e luglio 2015.

3) Il contributo mensile versato alle Casse Edili sarà accantonato in una specifica " gestione speciale", basata su conti individuali.

4) Le quote raccolte saranno trattate come segue:

Qualora il lavoratore abbia già aderito ad un Fondo negoziale di previdenza complementare la quota di cui al punto 1 sarà destinata al Fondo di cui il lavoratore comunica l'effettiva adesione.


Nel caso in cui il lavoratore non abbia già aderito ad un Fondo negoziale di previdenza complementare, le quote di competenza saranno versate al Fondo PREVEDI.

5) Edilcassa provvederà ad informare le imprese sui contenuti del presente accordo.


6) In merito alle specifiche tecniche per il versamento sarà redatto un protocollo tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO Imprese Veneto




Ferrel UIL Veneto



CNA del Veneto




Filca CISL Veneto



CASARTIGIANI Veneto



Fillea CGIL Veneto



PROTOCOLLO TECNICO ALLEGATO ALL'ACCORDO REGIONALE DEL 31 Agosto 2015

Riguardante le modalità di calcolo e versamento del contributo mensile a carico del datore di lavoro destinato alla previdenza complementare, previsto dall'accordo nazionale del 16 ottobre 2014 e dall'accordo regionale del 27 marzo 2015.

Con tale protocollo si modificano talune indicazioni contenute negli accordi del 26 gennaio 2015 - del 2 marzo 2015 e del 29 marzo 2015.

MODALITA' APPLICATIVE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo mensile a carico del datore di lavoro è dovuto per tutti gli operai, impiegati ed apprendisti in forza presso imprese con sede legale e/o unità produttive site nella Regione Veneto.

Il contributo a carico del datore di lavoro è pari a 8,00 euro mensili per il parametro 100 (1° livello) da riparametrare sugli altri livelli contrattuali.

Il contributo mensile non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per i lavoratori part-time la quota va riproporzionata sulla base dell'orario risultante dalla lettera di assunzione e da successive modifiche.

DENUNCIA MENSILE AD EDILCASSA VENETO

A partire dal mese di Agosto 2015 nella denuncia mensile ad Edilcassa Veneto, dovrà essere prevista:

- l'obbligatorietà di indicare il contributo aggiuntivo,
- la possibilità di riportare nella denuncia l'importo relativo ai mesi arretrati (Gennaio – luglio 2015).

Il Cda di Edilcassa Veneto provvederà ad individuare le modalità di recupero delle quote di cui al punto 1 relative ai lavoratori non più in forza alla data del 31 Luglio 2015

CALCOLO CONTRIBUTO MENSILE (operai – apprendisti operai)

Si calcola dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%.

Di conseguenza, in occasione dell'erogazione della retribuzione relativa alle ferie, le imprese non sono tenute alla erogazione del contributo mensile.

Tale ammontare verrà moltiplicato per le sole ore ordinarie effettivamente prestate: ai fini del calcolo non si tiene conto delle ore di malattia, cassa integrazione, etc.

Per gli operai part-time il contributo contrattuale deve essere riproporzionato in relazione all'orario pattuito.




TABELLA VALORI ORARI VERSAMENTO AD EDILCASSA COMPENSIVI ALIQUOTA 18,5%

accordo edili artigiano 16 ottobre 2014	
operai - apprendisti operai	
a) Operai di produzione	
Operaio di quinto livello	0,0821
Operaio di quarto livello	0,0762
Operaio specializzato	0,0712
Operaio qualificato	0,0630
Operaio comune	0,0548
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	
	0,0456
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	
	0,0456
apprendisti operai	0,05

n.b. l'importo mensile del contributo dovrà essere arrotondato all'euro superiore.

CALCOLO CONTRIBUTO MENSILE (Impiegati - apprendisti impiegati)

Il contributo mensile è versato per 14 mensilità.

Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

Il contributo mensile non sarà riconosciuto se il mese sia stato lavorato per meno di 15 giorni di calendario.

Non si considerano utili al raggiungimento del predetto requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.

Il contributo mensile per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l'erogazione della 13° e 14° mensilità.

Per gli impiegati part-time il contributo contrattuale deve essere riproporzionato in relazione all'orario di lavoro pattuito.

TABELLA VALORI MENSILI VERSAMENTO AD EDILCASSA COMPENSIVI DELL'ALIQUOTA 18,5%

accordo edili artigiano 16 ottobre 2014	
impiegati - apprendisti impiegati	
LIVELLI	CONTRIBUTO
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00
apprendisti impiegati	8,00

n.b. l'importo mensile del contributo dovrà essere arrotondato all'euro superiore.

2